

(AAL 6)

24/11/2020 https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b62.20201116_1630&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=87456&body=...

Da "STUDIO LEGALE ALONGI" <avv.ClaudioAlongi@legalmail.it>

A "serviziausiliarisicilia" <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data martedì 24 novembre 2020 - 09:39

S.A.S / CAPUNATA - SENTENZA TRIBUNALE DI MESSINA N. 1750 DEL 24.11.2020

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza inerente il contenzioso in oggetto, con la presente rimetto in allegato la sentenza n. 1750 pubblicata in data 24.11.2020 con la quale il Tribunale di Messina in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento delle difese esposte dalla S.A.S. s.c.p.a. ha disposto il rigetto del ricorso proposto da Capunata con condanna alle spese.

Cordiali saluti

F.to Avv. Claudio Alongi

Allegato(i)

1067047s SENTENZA 1750 DEL 24.11.2020.pdf (266 KB)



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 24/11/2020, a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. 2643/2018 R.G. e vertente

TRA

CAPUNATA GIOVANNI, nato a Scaletta Zanclea (ME) il 16.03.1957, C.F.: CPNGNN57C16I492V, residente in Messina via Minissale n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Trovato, giusta procura a margine dell'atto di ricorso, presso il cui studio in Messina, via D'Amore 162/A n. 4, è elettivamente domiciliato.

RICORRENTE

CONTRO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, P.I. 04567910825, con sede in Palermo nella Piazza Castelnuovo n. 35, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Enrico Parisi n. 4 presso lo studio dell'avv. Claudio Alongi, che la rappresenta e difende giusta procura stesa in calce alla memoria di costituzione.

RESISTENTE

OGGETTO: crediti di lavoro

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 23/05/2018 Capunata Giovanni riferiva di essere dipendente della S.A.S. s.c.p.a. con inquadramento attuale nella categoria e posizione economica "B2" - Collaboratore del CCRL 2002/2005 del personale della Regione

siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 L.R. b 10/2000 e con mansione di *“addetto ai servizi di custodia”*.

Precisava, però, di aver concretamente svolto fin dall'assunzione mansioni di *“agente di pubblica sicurezza all'interno del museo Regionale di Messina”* senza tuttavia percepire la relativa indennità prevista dal C.C.R.L. 2002/2005 vigente.

In particolare, dichiarava di svolgere le seguenti mansioni: aprire e chiudere le porte di entrata e delle sale interne; disinserire e inserire il sistema di allarme; assistere i visitatori e controllare che non arrecassero danni ai beni custoditi; impedire il verificarsi di furti; effettuare periodicamente il giro degli ambienti esterni per assicurarsi che i visitatori non abbandonassero i percorsi prestabiliti o che gettassero i rifiuti fuori dagli appositi contenitori o ancora che arrecassero disturbo ad altri visitatori; segnalare la presenza di eventuali pericoli per il pubblico o per i beni custoditi; controllare, negli ambienti interni, l'integrità delle vetrine e dei supporti delle opere fissate alla parete, nonché la regolata illuminazione.

Specificava, ancora, che aveva svolto e continuava a svolgere le suddette mansioni o da solo o in turnazione con un altro dipendente, Istruttore Museale, ex agente tecnico custode, inquadrato nel livello C del su citato contratto collettivo.

Rimarcava, pertanto, che ai sensi della tabella M del CCRL 2002-2005, al personale che espleta funzioni di polizia giudiziaria e/o di pubblica sicurezza è attribuita un'indennità di tutela e vigilanza pari a 811,00 euro annui.

Richiamava due note (prot. n. 15116 del 21.03.2013 e 17838 dell'08.04.2013) del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e I.S. della Regione Siciliana, per le quali l'indennità di tutela e vigilanza sarebbe spettata ai dipendenti che svolgono funzioni di pubblica sicurezza nelle strutture ove sono custoditi beni tutelabili *ex art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 “a prescindere dal possesso o meno del tesserino di P.S.”*

In ragione di ciò sottolineava come il Museo Regionale di Messina rientrasse chiaramente tra quei siti provvisti di materiale da custodire a norma del Codice dei Beni culturali e pertanto sosteneva di aver diritto alla suddetta indennità, nonché a gli arretrati conteggiati in euro 9.326,00.

Chiedeva pertanto di ritenere e dichiarare che dall'assunzione aveva svolto le mansioni di agente di pubblica sicurezza all'interno del museo Regionale di Messina; ritenere e dichiarare, pertanto, il proprio diritto a ricevere dalla Società datrice di lavoro

la corresponsione dell'indennità di tutela e vigilanza prevista nella tabella "M" del CCRL 2002/2005 del Comparto non Dirigenziale della Regione Sicilia con decorrenza dal 31/12/2006 (data di assunzione) o, in subordine, da successiva data ritenuta di giustizia; per gli effetti, condannare la società resistente al pagamento dell'indennità di tutela e vigilanza maturata dal 31/12/2006 o da successiva data nella misura di euro 9.326,00 o altra somma, ritenuta di giustizia, oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite.

La società Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 07/02/2019, contestando in fatto e in diritto ogni pretesa attorea.

In primo luogo dichiarava di essere una società ad intera partecipazione della Regione siciliana, che svolge in regime di *in house providing* servizi ausiliari a favore degli enti soci committenti ed in particolare della Regione siciliana, in virtù di specifici contratti di servizio.

Riferiva che in virtù dei suddetti contratti di servizio le erano stati affidati i servizi di custodia, biglietteria e supporto amministrativo alle biblioteche.

Specificava, poi, che il servizio di custodia prevedeva le seguenti mansioni: assicurare il rispetto rigoroso del regolamento concernente l'apertura al pubblico e le modalità di visita previste presso le strutture museali; impedire che venga arrecato qualsivoglia danno ai beni custoditi; impedire che siano commessi furti; impedire nei siti all'aperto che i visitatori abbandonino i sentieri di visita tracciati, che sporchino, che arrechino disturbo o intralcio agli altri visitatori, segnalino la presenza di eventuali pericoli; nei siti al chiuso controllino l'integrità delle vetrine e dei supporti, regolino l'illuminazione delle sale secondo le direttive impartite dai funzionari regionali responsabili dei siti, controllino l'apertura e chiusura degli infissi etc.

Sottolineava come dette mansioni fossero inquadrare nella categoria B – collaboratore del CCRL 2002 – 2005.

Rimarcava, altresì, il fatto che la natura privata della società precludesse, in ogni caso, l'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria e/o pubblica sicurezza, affidata *ex lege* alle sole amministrazioni pubbliche.

Negava, pertanto, che il ricorrente avesse mai svolto funzioni o servizio di polizia giudiziaria e/o pubblica sicurezza.

Specificava, poi, che quando essa espleta il servizio di custodia operano anche dei dipendenti regionali, ma con compiti assolutamente diversi rispetto a quelli affidati al ricorrente. Conseguentemente sosteneva che non avesse alcuna rilevanza la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui presso il museo regionale di Messina il responsabile del sito avrebbe assegnato ai servizi di custodia una unità di personale della Regione siciliana nonostante avesse un inquadramento superiore e segnatamente nella categoria "C" - Istruttore Direttivo.

Ancora, sottolineava che il D.P.Reg. n. 9/2001 riguardava esclusivamente il personale dipendente della Regione Siciliana e non certamente il personale in organico della S.A.S s.c.p.a.

Aggiungeva che la qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita esclusivamente per espressa previsione normativa o, alternativamente, per provvedimento del Prefetto, nella sussistenza dei requisiti e presupposti normativi prescritti. Rimandava pertanto alla normativa di riferimento contenuta nel R.D. 31/08/1907 n. 690 (Testo Unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza) che agli artt. 17 e 18 individua i soggetti ai quali *ex lege* è riconosciuta la funzione di agenti di pubblica sicurezza. Mentre il successivo art. 43 precisa a quali altri dipendenti pubblici può essere attribuita la funzione di agente di pubblica sicurezza.

Richiamava, poi, alcuni pareri dell'ARAN relativi all'indennità di sicurezza ai sensi dei quali veniva stabilito che l'indennità in parola non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica conferita dal Prefetto, ma presuppone necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Ribadiva, quindi, che il ricorrente non aveva mai espletato dette mansioni, avendo svolto esclusivamente mansioni di custodia, così come indicate dal Contratto di Servizio.

In ultimo, evidenziava come il ricorrente aveva reclamato il diritto all'indennità di tutela e vigilanza di cui all'allegato "M" del vigente C.C.R.L. 2002/2005 asseritamente maturata dal 31/12/2002 fino alla data di deposito del ricorso e sul punto contestava il fatto che la S.A.S. s.c.p.a. dal 1998 fino alla data del 30/06/2007

aveva applicato al personale in organico il C.C.N.L. Commercio e Terziario, che non prevede alcuna indennità di tal fatta, mentre il C.C.R.L. 2002/2005 della Regione Siciliana era stato adottato dalla S.A.S. s.c.p.a. con efficacia a partire dall'01/07/2007.

Ancora, richiamava l'art. 18 L.R. n. 11/2010, asserendo che la richiamata disposizione in materia di finanza pubblica prescrive tassativamente che le indennità ed il salario accessorio possano essere riconosciuti ed erogati in favore del personale delle società partecipate esclusivamente quando siano espressamente previste nel C.C.R.L. 2002/2005 vigente e soprattutto, come previsto dalle norme contrattuali che disciplinano il salario accessorio, espressamente inserite nel contratto collettivo decentrato integrativo, stipulato annualmente con le OO.SS. rappresentative, con il quale si dispone la ripartizione delle risorse destinate alla remunerazione del salario accessorio. Sosteneva che però nel caso di specie tale evenienza non si era mai verificata, tenuto conto che nessun contratto collettivo decentrato integrativo annuale aveva mai riconosciuto in favore dei dipendenti societari addetti ai servizi di custodia delle strutture museali regionali l'indennità di tutela e vigilanza considerata la palese insussistenza dei rigorosi requisiti soggettivi richiesti e stante che nessun custode societario aveva mai svolto funzioni di agente di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza.

In subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti *ex adverso* vantati.

Concludeva chiedendo di rigettare le istanze attoree in quanto inammissibili e infondate e, in subordine, di ritenere e dichiarare l'avvenuta estinzione del diritto di credito vantato dal Capunata nei confronti di S.A.S. s.c.p.a., per il periodo dal 31/12/2006 fino al 07/07/2013, per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2934 e ss c.c., con vittoria di spese e compensi difensivi.

In data odierna veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020 e, in esito al deposito di note a trattazione scritta, la causa veniva decisa.

Ai fini di statuire sulla fondatezza delle pretese attoree è opportuno premettere un breve richiamo alla normativa di riferimento.

L'allegato "M" del C.C.R.L. 2002-2005 relativamente all'indennità di tutela e vigilanza, in questa sede rivendicata dal ricorrente, dispone che la stessa "*è attribuita al*

personale che espleta funzioni di polizia giudiziaria e/o di pubblica sicurezza ed è determinata nell'importo annuo di € 811,00".

Orbene, l'indennità di cui al suddetto allegato di fatto ricalca l'indennità *ex art.* 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 06/07/1995), la quale è riconosciuta solo al personale che, inquadrato in profili dell'area della vigilanza e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto ai sensi della legge n.469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986.

Ne consegue che, affinché possa essere erogata l'indennità di vigilanza, sono necessari due requisiti: uno formale consistente nell'inquadramento nei profili di vigilanza e uno sostanziale di svolgimento concreto delle funzioni previste *ex art.* 5 legge n.65/1986.

A tal fine si ricorda che l'art. 5 legge n. 65/86, rubricato "*funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza*", recita: "*Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende*

operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso”.

L'art. 3 citato dalla lettera c, comma 1, del suddetto articolo riguarda gli addetti al servizio di Polizia Municipale e così dispone: *“Gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato; previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta delle competenti autorità”.*

Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, dai contratti depositati in atti risulta che il ricorrente non era inquadrato nei profili di vigilanza, bensì di custodia.

Inoltre tutte le mansioni che il ricorrente asserisce di compiere sono confermate nel contratto di servizio alla voce *“servizi di sorveglianza e custodia”* (pag. 21 del contratto di servizio).

Da ciò deriva che non solo il ricorrente non possiede la qualifica formale presupposta all'ottenimento dell'indennità di vigilanza, ma non svolge neppure la funzioni tipiche della polizia giudiziaria e degli addetti alla pubblica sicurezza.

Non è infatti possibile paragonare l'attività di controllo dei visitatori del Museo, affinché non sporchino e non vadano in aree chiuse al pubblico o ancora l'attività di custodia dei beni, che comporta l'esaminare l'integrità delle vetrine e dei supporti delle opere fissate alle pareti, all'attività svolta da organi di polizia o da funzionari predisposti alla pubblica sicurezza.

Le superiori considerazioni rendono superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione ed impongono l'integrale rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte resistente come da dispositivo *ex* D.M. n.55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerando la semplicità delle questioni affrontate e la durata infratriennale del giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal ricorrente Capunata Giovanni con ricorso depositato in data 16/1/2018, nei confronti di Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- rigetta le domande;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a., che liquida in euro 2.342,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.

Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.

Messina, 24/11/2020

Il Giudice del Lavoro

Laura Romeo